


Articolo 20

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL CONSIGLIO  
FEDERALE SVIZZERO

